
Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



7.1. ACCORDO DI CONCILIAZIONE E RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

7.1.1. Punti di attenzione

- **La rinuncia è un atto unilaterale** con il quale il titolare dismette consapevolmente un proprio diritto.
- **La transazione è un contratto** con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che potrebbe sorgere.
- Le rinunce e le transazioni **aventi ad oggetto diritti inderogabili del lavoratore sono invalide** se non intervengono con l'assistenza di determinati soggetti.
- Alcuni **diritti sono assolutamente indisponibili** per cui l'eventuale rinuncia è assoggettata al regime di **nullità ex art. 1418 c.c.**
- Di alcuni diritti il lavoratore può liberamente disporre, come ad esempio **il lavoratore può liberamente disporre del proprio diritto di impugnare il licenziamento.**

7.1.2. Gestione in sintesi

È necessario che l'accordo di conciliazione venga sottoscritto in una delle **sedи c.d. "protette"** (giudiziale, sindacale, ITL) quando le rinunce che vi sono espresse hanno ad oggetto **diritti inderogabili previsti dalla legge o dal contratto collettivo**, ciò affinché le rinunce così espresse siano sin da subito inoppugnabili.

Se, invece, l'accordo contenente le rinunce aventi ad oggetto **diritti inderogabili previsti dalla legge o dal contratto collettivo** non viene sottoscritto in una sede c.d. "protetta", allora tali rinunce potranno essere impugnate, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data della rinuncia, se interviene successivamente.

ART. 2113 C.C. RINUNZIE E TRANSAZIONI

1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile, non sono valide.
2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del Codice di procedura civile.

L'accordo con cui il lavoratore rinuncia a impugnare il licenziamento, invece, può essere sottoscritto in qualunque sede, ed è valido sin da subito, così come l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto. Quando l'accordo di risoluzione consensuale del rap-



7. Conciliazioni e transazioni

7.1. Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento

porto, o di rinuncia all'impugnazione del licenziamento, contenga anche rinunce ai diritti inderogabili che rientrano nella disciplina di cui all'art. 2113 c.c. è necessario che lo stesso venga rinnovato in una delle sedi protette, affinché anche le rinunce acquistino definitivamente valore.

La disciplina dell'art. 2113 c.c. non riguarda tutti i diritti del lavoratore, ma si riferisce soltanto a quei diritti che derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo. Ne consegue che **non sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2113 c.c. i diritti che derivano dal contratto individuale**. Il riferimento del Codice civile si riferisce ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di diritti fondamentali quali il diritto alla salute e alla sicurezza, il diritto al riposo settimanale e alle ferie, il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, il diritto alla qualifica e al relativo trattamento.

7.1.2.1. Nullità e annullabilità

Sono radicalmente **nulle le rinunce che hanno ad oggetto diritti futuri**, come le rinunce alla retribuzione non ancora maturata o al risarcimento di danni futuri, e la loro impugnazione non è assoggettata a un termine di decadenza. Le rinunce e le transazioni disposte in violazione dell'art. 2113 c.c. sono annullabili. Il termine per la loro impugnazione è di 6 mesi, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di stipulazione dell'atto se successivo alla risoluzione del rapporto.

7.1.2.2. Previsione fiscale delle somme corrisposte

Le somme che vengono corrisposte a titolo di transazione sono assoggettate alle ritenute fiscali e previdenziali in ragione del titolo in base al quale vengono riconosciute.

Incentivo all'esodo

Le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo e a titolo di integrazione del TFR **non sono imponibili sul piano contributivo e sono assoggettate a tassazione separata sul piano fiscale**.

Risarcimento del danno

Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno (danno emergente) **non sono imponibili sul piano contributivo e sono assoggettate a tassazione separata sul piano fiscale**.

Danno biologico

Le somme corrisposte a titolo di danno biologico **non sono imponibili, né sul piano contributivo né su quello fiscale**. Per imputare una somma a tale titolo, tuttavia, è necessaria documentazione medica che comprovi il danno.

Lucro cessante

Le somme corrisposte a titolo di lucro cessante, quali quelle corrisposte a titolo di differenze retributive, **sono assoggettate a contribuzione ordinaria**; per quanto riguarda la tassazione, se sono corrisposte in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro **sono assoggettate al regime di tassazione separata**, mentre se vengono corrisposte in costanza di rapporto di lavoro sono assoggettate a **tassazione ordinaria**.

Si applica il **regime della tassazione separata** tutte le volte che le somme sono corrisposte a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, nonché **per le somme che sono percepite a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria** (art. 17, comma 1, lett. a), TUIR). Nel caso invece di transazioni concluse **in costanza di rapporto di lavoro si applica la tassazione ordinaria** (art. 51 TUIR).

7.1.2.3. Esecutività del titolo

Il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo, al pari della sentenza, di conseguenza, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il creditore potrà fare agire in esecuzione per ottenere quanto dovuto.

7.1.2.4. Tutele crescenti. Risoluzione del rapporto di lavoro e conciliazione

In caso di licenziamento dei lavoratori cui si applicano le disposizioni dell'art. 1 D.Lgs. n. 23/2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), **al fine di evitare il giudizio** e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, **il datore di lavoro**:

- può offrire al lavoratore, **entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento**, pari a 60 giorni, in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c., e all'art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003;
- un importo che **non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale**,
- di ammontare **pari a una mensilità** dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR **per ogni anno di servizio**, in misura comunque **non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità**, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.

7. Conciliazioni e transazioni

7.1. Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento

SEDI COMPETENTI	
Art. 2113, comma 4, c.c.	<ul style="list-style-type: none">• DPL (ora ITL) (art. 410 c.p.c.);• sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 412-ter c.p.c.);• collegio di conciliazione e arbitrato (composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione) (art. 412-quater c.p.c.)
Art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003	<ul style="list-style-type: none">• commissioni di certificazione (art. 76 D.Lgs. n. 276/2003)

7.1.3. Formule

F00801a - Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento

Il giorno presso la sede di in, via

[Indicare la data di sottoscrizione dell'incontro]

[Indicare il luogo dell'incontro]

si sono incontrati il sig. assistito da dipendente di
[Indicare i dati del Lavoratore e della eventuale persona che lo rappresenta o lo assiste]

-Lavoratore-

La in persona di legale rappresentante *pro tempore*,
[Indicare i dati del Datore di lavoro e della eventuale persona che lo rappresenta o lo assiste]

-Azienda-

Premesso che:

– il sig. ha prestato la propria attività di lavoro subordinato in favore di
..... dal con la qualifica di CCNL e mansioni di

[Indicare il nominativo del Lavoratore]

[Indicare la denominazione del datore di lavoro]

[Indicare i dati relativi al rapporto di lavoro]

– con lettera del ricevuta lo stesso giorno, l'Azienda ha comunicato al sig. il licenziamento per ragioni di carattere oggettivo, costituite da

[Indicare la data della lettera di licenziamento]

[Indicare il nominativo del Lavoratore]

Conciliazioni e transazioni 7.

Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento 7.1.

[Indicare le ragioni del licenziamento]

- l'Azienda ha esonerato il sig. dalla prestazione di lavoro nel periodo di preavviso, a fronte della corresponsione della relativa indennità sostitutiva;

[Indicare il nominativo del Lavoratore]

- con lettera del il Lavoratore ha impugnato l'intimato licenziamento non riconoscendone la legittimità delle motivazioni addotte.

[Indicare la data di impugnazione dell'impugnazione]

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Il rapporto di lavoro tra l'Azienda e il Lavoratore si intende inderogabilmente risolto alla data del per effetto del licenziamento comunicato in data esonerandosi le parti reciprocamente da ogni ulteriore incombenza e obbligo.

[Indicare la data di cessazione del rapporto]

[Indicare la data della lettera di licenziamento]

3. Il Lavoratore, conseguentemente, a partire dal non intrattiene più alcun rapporto di lavoro con

[Indicare il giorno successivo a quello in cui il rapporto è cessato]

[Indicare la denominazione del datore di lavoro]

4. L'Azienda, a seguito dell'intimato recesso, offre al Lavoratore, che accetta, la somma di € (...../00) euro, al delle ritenute di legge, a titolo

[Indicare la somma che viene corrisposta, indicare se netta oppure lorda]

[Specificare se lorda o netta]

[Specificare il titolo (integrazione TFR, incentivo all'esodo, danni, ...)]

5. La somma di cui al punto 4) verrà corrisposta al Lavoratore con le seguenti modalità:

- quanto a € (...../00) alla sottoscrizione del presente accordo mediante

- quanto a € (...../00) unitamente alle competenze di fine rapporto (oppure (...../00) all'atto della sottoscrizione e rinnovo del presente accordo avanti alla Commissione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro), mediante

[Specificare le modalità di pagamento e il metodo di pagamento (bonifico bancario, assegno circolare, ...)]

6. Il Lavoratore accetta quanto sopra, ribadisce la propria volontà di non impugnare il licenziamento intimato e anzi dichiara espressamente di rinunciarvi. Il Lavoratore, inoltre, con il puntuale adempimento di quanto previsto ai precedenti punti 4) e 5) si dichiara integralmente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere dalla società

7. Conciliazioni e transazioni

7.1. Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento

per qualunque titolo, ragione e causa, connessa all'intercorso rapporto di lavoro, alla sua costituzione, al suo svolgimento e alla sua cessazione.

7. Il Lavoratore dichiara espressamente di rinunciare alla proposizione di qualsivoglia azione nei confronti dell'Azienda, originata, anche solo indirettamente dall'intercorso rapporto di lavoro. La rinuncia concerne, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi ulteriore pretesa e/o rivendicazione relativa a inquadramento contrattuale, lavoro straordinario, festivo e notturno e relative incidenze, differenze retributive, ferie e indennità sostitutiva, riposi, festività, premi, aumenti periodici di anzianità, mensilità supplementari, TFR, nonché qualsiasi pretesa avente per oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni biologici, morali, esistenziali, materiali, nonché interessi e rivalutazione monetaria, dovendosi intendere il presente accordo transattivo e onnicomprensivo, intendendosi ogni proprio eventuale diritto o pretesa, anche se qui non espressi, comunque rinunziati.

8. Tutte le rinunce del presente verbale vengono accettate dal Datore di lavoro che, a sua volta, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del Lavoratore per qualunque ragione, titolo o causa, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, dedotta e/o deducibile, connessa al rapporto di lavoro di cui in premessa, con riferimento alla sua costituzione, al suo svolgimento e alla sua cessazione, dichiarazione che viene accettata dal Lavoratore, sicché la presente conciliazione assume carattere di generale transazione novativa fra le Parti anche ai sensi degli artt. 1965 e 1975 c.c.

9. Le Parti si danno reciprocamente atto della natura generale e novativa della presente transazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e 1975 c.c., e si impegnano a rinnovare il presente accordo, con particolare riferimento alle previsioni contenute ai punti 7), 8) e 9), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c., avanti alla Commissione di Conciliazione istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di la cui convocazione avverrà congiuntamente a opera delle parti.

[Indicare l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente]

L.C.S.

Il Lavoratore

.....

L'Azienda

.....

[Firma delle Parti]

F00802a - Accordo di conciliazione e risoluzione consensuale del rapporto

Il giorno presso la sede di in, via

[Indicare la data di sottoscrizione dell'incontro]

[Indicare il luogo dell'incontro]

si sono incontrati il sig. assistito da dipendente di

Conciliazioni e transazioni 7.

Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento 7.1.

[Indicare i dati del Lavoratore e della eventuale persona che lo rappresenta o lo assiste]

-Lavoratore-

la..... in persona di..... legale rappresentante *pro tempore*,

[Indicare i dati del datore di lavoro e della eventuale persona che lo rappresenta o lo assiste]

-Azienda-

L'incontro è stato promosso congiuntamente dalle Parti, in seguito alla comune decisione di decisione risolvere il rapporto di lavoro in essere.

Le Parti, dopo ampia discussione, in considerazione dei buoni rapporti sempre mantenuti, hanno concordato quanto segue, in conformità e per gli effetti previsti dall'art. 2113 c.c.

Premesso che:

- il sig. ha prestato la propria attività di lavoro subordinato in favore di dal con la qualifica di CCNL e mansioni di;

[Indicare il nominativo del Lavoratore]

[Indicare la denominazione del Datore di lavoro]

[Indicare i dati relativi al rapporto di lavoro]

– da entrambe le Parti è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto, convengono e stipulano quanto segue.

1. Il rapporto di lavoro tra e viene consensualmente e inderogabilmente risolto alla data del esonerandosi le Parti reciprocamente da ogni ulteriore imponenza, obbligo e/o indennità.

[Indicare la denominazione del Datore di lavoro]

[Indicare il nominativo del Lavoratore]

[Indicare la data di cessazione del rapporto]

2. Il Lavoratore, conseguentemente, a partire dal non intratterrà più alcun rapporto con

[Indicare il giorno successivo a quello in cui il rapporto sarà cessato]

[Indicare la denominazione del Datore di lavoro]

3. Con la cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore, oltre alle competenze di fine rapporto, una somma pari a € (.....), al delle ritenute di legge, a titolo di

[Indicare la somma che viene corrisposta]

[Indicare se la somma è netta o lorda, indicare il titolo (ad esempio integrazione TFR o incentivo all'esodo)]

[Indicare le modalità di pagamento concordate]

7. Conciliazioni e transazioni

7.1. Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento

4. Le somme predette saranno erogate entro il (*oppure al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione avanti l'Ispettorato Territoriale del Lavoro*), a mezzo di

[Specificare la scadenza del pagamento]

[Specificare la metodologia del pagamento]

5. Il Lavoratore accetta quanto sopra e con il puntuale adempimento di quanto stabilito al punto 4) dichiara, con la cessazione del rapporto di lavoro, di non avere più nulla a pretendere dal Datore di lavoro per qualunque titolo, ragione o causa relativamente all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, fatto salvo quanto dovuto a titolo di competenze di fine rapporto.

6. Il Lavoratore rinuncia espressamente all'impugnazione di qualsiasi atto e/o accordo e alla proposizione di ogni possibile pretesa e/o rivendicazione in qualunque modo connessa e/o riconducibile all'intercorso rapporto di lavoro di cui in premessa.

7. La rinuncia concerne, in particolare, qualsiasi pretesa a titolo di differenze retributive, indennità di trasferta, premi e parte variabile della retribuzione, scatti d'anzianità, straordinario, lavoro festivo, ferie e permessi non goduti o erroneo inquadramento, differenze sul trattamento di fine rapporto per il mancato computo di emolumenti, anche in natura, a qualsiasi titolo corrisposti, indennità a qualsiasi titolo pretese, indennità astrattamente dovute in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, risarcimento danno da demansionamento e/o per altri motivi comunque denominati;

8. L'Azienda accetta le rinunce espresse ai punti 6) e 7).

9. L'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sospesa per i prossimi 7 giorni fino alla completa formalizzazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie.

10. Le Parti si danno atto della natura generale e novativa della presente transazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1965 e 1975 c.c. e, per quanto riguarda quanto previsto ai punti 6) e 7), ai sensi e per gli effetti degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c. si impegnano a rinnovare il presente accordo avanti alla Commissione di Conciliazione istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, sede di La convocazione della Commissione avverrà congiuntamente a opera delle parti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

[Indicare l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente]

L.C.S.

Il Lavoratore

.....

L'Azienda

.....

[Firma delle Parti]

F00803a - Verbale di conciliazione in sede sindacale

Il giorno presso la sede della....., via..... avanti a.....

Conciliazioni e transazioni 7.

Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento 7.1.

[Inserire la data di sottoscrizione del verbale di conciliazione]

[Indicare la sede dell'organizzazione sindacale ove viene sottoscritto il verbale di conciliazione]

[Inserire il nome del funzionario sindacale avanti al quale viene sottoscritto il verbale di conciliazione]

si sono incontrati il sig. nato a il (codice fiscale), con l'assistenza di e la società con sede in (codice fiscale), in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e assistito da giusta delega che si deposita in atti.

[Inserire i dati del Lavoratore]

[Indicare il nominativo di chi assiste il lavoratore]

[Inserire i dati del Datore di lavoro]

[Inserire il nominativo di chi assiste il datore di lavoro]

Le Parti, come sopra rappresentate e assistite,
premesso che:

- il sig. ha intrattenuto con la società un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni di e inquadramento nel livello CCNL dal al quando il rapporto è cessato in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

[Indicare i dati del Lavoratore e del Datore di lavoro]

[Inserire i dati relativi al rapporto di lavoro]

- il sig. sostiene di avere svolto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni rientranti nel superiore livello di inquadramento contrattuale e di avere sempre lavorato per 6 giorni alla settimana osservando un orario di 10 ore al giorno;

[Inserire i dati relativi al Lavoratore]

[Indicare il livello superiore lamentato]

- il sig. rivendica il pagamento di quanto asseritamente dovuto a titolo di differenze retributive per le mansioni effettivamente espletate, rientranti nel superiore livello di inquadramento contrattuale, con effetto sugli istituti retributivi indiretti, nonché a titolo di prestazioni di lavoro straordinario;

[Inserire i dati relativi al Lavoratore]

[Indicare il livello superiore lamentato]

- la società respinge integralmente la ricostruzione dei fatti offerta dal sig. nonché tutte le pretese da quest'ultimo avanzate, poiché infondate, in fatto e in diritto;

[Inserire i dati relativi al Datore di lavoro]

[Inserire i dati relativi al Lavoratore]



7. Conciliazioni e transazioni

7.1. Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento

- le Parti, senza nulla reciprocamente riconoscere, sono oggi addivenute ad una conclusione conciliativa della controversia in corso e, pertanto, convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Il Datore di lavoro al solo fine di transigere la controversia in atto e porre immediato termine alla lite, senza nulla riconoscere in merito alla fondatezza delle pretese azionate dal Lavoratore, che anzi contesta e respinge, offre a quest'ultimo, che accetta, la somma di € al delle ritenute fiscali di legge, a titolo di

[Specificare l'importo da corrispondere al lavoratore in seguito alla transazione]

[Specificare se la corresponsione avviene al netto oppure al lordo delle ritenute di legge]

[Specificare a quale titolo viene corrisposta la somma transattiva]

3. La somma di cui al punto sopra viene corrisposta al Lavoratore in rate, con le seguenti modalità: la prima rata dell'importo di € (...../.....) viene corrisposta all'atto della sottoscrizione del presente verbale mediante al Lavoratore, che con la propria sottoscrizione, e salvo buon fine dell'incasso, rilascia quietanza di avvenuto pagamento; la seconda e la terza rata, ciascuna dell'importo di € (...../.....) verranno corrisposte rispettivamente entro il ed entro il mediante come noto alle Parti.

[Specificare il numero delle rate in cui viene pagata la somma transattiva]

[Indicare l'importo transattivo]

[Specificare le modalità di corresponsione della somma]

[Indicare l'importo delle rate concordate]

[Indicare le date di scadenza delle rate]

[Specificare le modalità di corresponsione della somma]

4. Il Lavoratore accetta quanto sopra e, con la sottoscrizione della presente scrittura e il puntuale adempimento di quanto previsto al punto 3), dichiara di essere completamente soddisfatto e di non avere più nulla a pretendere dalla per qualunque titolo, ragione o causa relativamente all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua cessazione, e rinuncia alla proposizione di qualsivoglia azione nei confronti di della correlata all'intercorso rapporto di lavoro e che in questo possa trovare origine.

[Indicare la denominazione del Datore di lavoro]

[Indicare la denominazione del Datore di lavoro]

5. La rinuncia concerne in via esemplificativa e non esaustiva qualsiasi pretesa e/o rivendicazione relativa a, risarcimento del danno conseguente al licenziamento, retribuzioni e/o differenze retributive, premi, gratifiche, aumenti e scatti di anzianità, lavoro straordinario e festivo, rimborsi, festività e riposi non goduti, indennità a qualunque titolo, ferie, festività infrasettimanali, 13^a/14^a mensilità, indennità di anzianità, TFR. e relativo computo e incidenze, arretrati e ratei a qualunque titolo, ogni eventuale differenza nel calcolo di qualsivoglia importo eventualmente dovuto in forza di

Conciliazioni e transazioni 7.

Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento 7.1.

CCNL, nonché qualsiasi pretesa avente per oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni biologici, morali, esistenziali, materiali, nonché interessi e rivalutazione monetaria, dovendosi intendere il presente accordo transattivo e onnicomprensivo, intendendosi ogni proprio eventuale diritto o pretesa, anche se qui non espressi, comunque rinunziati.

6. Tutte le rinunce del presente verbale vengono accettate dal Datore di lavoro che, a sua volta, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del Lavoratore per qualunque ragione, titolo o causa, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, dedotta e/o deducibile, connessa al rapporto di lavoro di cui in premessa, con riferimento alla sua costituzione, al suo svolgimento e alla sua cessazione, dichiarazione che viene accettata dal Lavoratore, sicché la presente conciliazione assume carattere di generale transazione novativa fra le Parti anche ai sensi degli artt. 1965 e 1975 c.c.

7. A seguito dell'esatto adempimento di quanto sopra previsto, entrambe le Parti dichiarano di non avere altro a pretendere, l'una dall'altra, per alcun titolo, ragione o causa, dedotti o non dedotti.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi degli art. 411 c.p.c. e 2113 c.c., di avere definito transattivamente l'insorta controversia e il sig. informa il sig. degli effetti dell'intercorsa transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c.

[Inserire il nome del funzionario sindacale avanti al quale viene sottoscritto il verbale di conciliazione]

9. Il presente verbale di accordo di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. sarà depositato presso la sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L.C.S.

Il Lavoratore

.....
Il Datore di lavoro

.....
[Firma delle Parti]

Per il Sindacato

.....
[Firma del sindacalista]

F00804a - Accordo di novazione del contratto di lavoro

Il giorno presso la sede di in, via

[Indicare la data di sottoscrizione dell'incontro]

[Indicare il luogo dell'incontro]

si sono incontrati il sig. dipendente di assistito dal sig. dell'O.S.

.....



7. Conciliazioni e transazioni

7.1. Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento

[Indicare i dati del Lavoratore e della eventuale persona che lo rappresenta o lo assiste]

-Lavoratore-

La in persona di legale rappresentante *pro tempore*,

[Indicare i dati del Datore di lavoro e della eventuale persona che lo rappresenta o lo assiste]

-Azienda-

Premesso che:

- il sig. è assunto dal con la qualifica di CCNL e mansioni di, con retribuzione mensile linda di €, per 13 mensilità, composta dai seguenti elementi:

€ a titolo di paga base;

€ a titolo di indennità di funzione;

€ a titolo di straordinario forfetizzato;

€ a titolo di superminimo *ad personam*;

[Indicare il nominativo del Lavoratore]

[Indicare i dati relativi al rapporto di lavoro]

[Indicare i dati relativi alla retribuzione del Lavoratore]

- in considerazione della situazione di crisi che ha colpito l'Azienda, quale unica soluzione alternativa all'altrimenti inevitabile risoluzione del rapporto di lavoro, ha proposto al sig. la novazione del contratto di lavoro in essere, con assegnazione a mansioni di, qualifica di e inquadramento nel livello CCNL, e la corresponsione di un trattamento retributivo mensile pari a €, per 13 mensilità;

[Indicare il nominativo del Datore di lavoro]

[Indicare il nominativo del Lavoratore]

[Indicare i dati relativi alla nuova retribuzione del Lavoratore]

- il Lavoratore accetta la proposta di novazione formulata.

Le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

2. Il presente accordo costituisce atto di novazione del rapporto di lavoro in essere tra il sig. e

[Indicare il nominativo del Lavoratore]

[Indicare il nominativo del Datore di lavoro]

3. Dal la retribuzione mensile del Lavoratore sarà pari a € lordi, per 13 mensilità, e si comporrà dei seguenti elementi:

- € a titolo di paga base;
- € a titolo di indennità di funzione;
- € a titolo di straordinario forfetizzato.

Conciliazioni e transazioni 7.

Accordo di conciliazione e rinuncia all'impugnazione del licenziamento 7.1.

[Indicare la mensilità di inizio della nuova corresponsione]

[Indicare i dati relativi alla nuova retribuzione del Lavoratore]

4. Il Lavoratore dichiara che gli elementi individualmente concessi al punto precedente sono rispondenti alle nuove pattuizioni intercorse e di sottoscrivere volontariamente il presente accordo di novazione, nonché di essere consapevole che si pone come unica alternativa all'altrimenti inevitabile risoluzione del rapporto di lavoro.

5. Le Parti si danno atto che il nuovo trattamento economico è comunque rispondente alla retribuzione minima costituzionalmente riconosciuta.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver posto in essere, con la sottoscrizione del presente accordo, una modifica di contenuto novativo al rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Lavoratore

.....
L'Azienda

.....
Il Sindacato

.....
[Firma delle Parti]

Estratto

Estratto da un prodotto
in vendita su **ShopWKI**,
il negozio online di
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria
professionale, del software, della formazione
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

